

300.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di un procedimento penale ai sensi dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455 (Annunzio della trasmissione)	7860	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	7822
		(Articoli del relativo decreto-legge)	7826
		(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	7829
		(Ordine del giorno)	7835
Disegni di legge:		Disegno di legge di conversione S. 1699 (approvato dal Senato) n. 3521:	
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	7859	(Articolo unico)	7839
(Trasmissione dal Senato)	7859	(Modificazioni apportate in sede di conversione nel testo delle Commissioni)	7840
Disegno di legge di conversione S. 1684 (approvato dal Senato) n. 3516:		(Articoli del relativo decreto-legge)	7842
(Articolo unico)	7805	(Tabelle A e B)	7851
(Articoli del relativo decreto-legge)	7806	(Emendamenti)	7853
Disegno di legge di conversione n. 3452:		(Ordini del giorno)	7855
(Articolo unico)	7811	Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	7859
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	7812	Interrogazioni (Annunzio)	7860
(Articoli del relativo decreto-legge)	7813	Ministro della difesa (Trasmissione di documento)	7860
(Emendamenti)	7816	Missioni vevoli nella seduta del 26 gennaio 1994	7959
(Ordine del giorno)	7818		
Disegno di legge di conversione S. 3456:			
(Articolo unico)	7821		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1684. — CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1993,
N. 477, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI RICORSI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CEN-
TRALE E DI ACCONTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AG-
GIUNTO (APPROVATO DAL SENATO) (3516)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

1. È convertito in legge il decreto-
legge 26 novembre 1993, n. 477, recante
disposizioni urgenti in materia di ricorsi
alla Commissione tributaria centrale e di
acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO.**ARTICOLO 1.**

1. Nell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: « pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data » sono sostituite dalle seguenti: « pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, ».

ARTICOLO 2.

1. Relativamente alle controversie che alla data del 15 gennaio 1993 erano pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale o per le quali pendeva il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, il ricorrente e qualsiasi altra parte, ai fini della prosecuzione del procedimento, possono presentare, entro il 28 febbraio 1994, istanza di trattazione dinanzi alla Commissione tributaria centrale a norma dell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, qualora non abbiano presentato l'anzidetta istanza entro il 15

luglio 1993. La presentazione dell'istanza di trattazione produce l'inefficacia del decreto, di cui al predetto articolo 75, comma 2, dichiarativo dell'estinzione del giudizio.

ARTICOLO 3.

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: « entro il giorno 20 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno 27 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In alternativa, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo non inferiore all'imposta che risulta dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o che avrebbero dovuto essere eseguite, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre a seconda che obbligati all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale; nel calcolo dell'acconto, inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle imposte relative alle operazioni, comprese quelle intracomunitarie, effettuate a novembre, se non annotate in tale mese, e a quelle effettuate dal 1° al 20 dicembre, ancorché non siano decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, e può tenersi conto in diminuzione, relativamente agli acquisti intracomunitari, di un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile ovvero trimestrale, a

due terzi dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui al citato articolo 25 per il trimestre luglio-settembre; i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre; il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia, se l'acconto è stato calcolato con riferimento, rispettivamente, alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiara-

zione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato è inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo.»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1989, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le aziende e gli istituti di credito delegati al pagamento ed i concessionari devono versare comunque non oltre il 30 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre».

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 497, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, DI FORMAZIONE DEI MEDICI E DI FARMACOVIGILANZA (3452)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 497, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 20, recante differimento di termini in materia di assistenza sanitaria, nonché dei decreti-legge 8 aprile 1993, n. 100, 7 giugno 1993, n. 179, 6 agosto 1993, n. 278, e 5 ottobre 1993, n. 397.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È attribuito alle regioni per l'anno 1993 un contributo di lire 80 miliardi da destinare ai comuni per il finanziamento delle spese per l'assistenza sanitaria agli indigenti. La predetta somma è ripartita alle regioni tenendo conto del reddito medio *pro capite*, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM). I comuni provvedono alle spese farmaceutiche per gli indigenti e rimettono le relative contabilità alla regione che provvede al rimborso ».

All'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della sanità, con proprio decreto, provvede all'individuazione e alla identificazione delle categorie di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 ».

All'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. È consentito il prelievo delle cornee da cadavere, in difetto dell'assenso di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, quando il soggetto deceduto abbia in vita manifestato per iscritto il proprio assenso alla donazione ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il cittadino, cui compete il regime di partecipazione alla spesa previsto per gli appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai limiti fissati dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, può optare, volta per volta, per l'assistenza farmaceutica secondo il regime previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

2. Per i soggetti esenti per motivi di reddito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, il tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, determinato in numero 16 ricette annue, può essere elevato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno 1993 fino ad un massimo di ulteriori 8 ricette, per far fronte a necessità terapeutiche, accertate dal medico di medicina generale, che richiedano l'uso di specialità medicinali diverse da quelle per le quali non è dovuta alcuna partecipazione alla spesa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e da quelle correlate alle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa a norma delle vigenti disposizioni. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente comma adottando procedure semplificate. Restano salve le competenze e le attribuzioni in materia delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il tetto di spesa di cui al comma 2 opera mediante il rilascio da parte dell'unità sanitaria locale agli aventi diritto di contrassegni autoadesivi in numero corrispondente a quello delle ricette concesse in esenzione. I contrassegni hanno validità annuale e non possono essere utilizzati oltre la scadenza del periodo di validità. I contrassegni hanno carattere strettamente personale e debbono essere utilizzati esclusivamente dal titolare.

4. È attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio pro-capite,

secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità montane ed enti montani (UNCHEM).

5. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i prezzi delle specialità medicinali classificate come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotti delle seguenti misure percentuali, con arrotondamento alle lire 100 superiori: specialità medicinali con prezzo superiore a lire 15.000 fino a lire 50.000: 2,5 per cento; specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5 per cento.

6. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1993.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni fino all'importo di lire 100.000, destinate ai soggetti compresi nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. ».

9. Per tutti i soggetti affetti da patologia cronica o sottoposti ad interventi di trapianti di organo, il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della terapia cardine di riconosciuta validità scientifica, in somministrazione continua, può essere elevato fino a coprire un periodo di terapia relativo a tre mesi.

ARTICOLO 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, che consente, per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, la prescrizione di un numero massimo di sei pezzi per ricetta del Servizio sanitario nazionale, si applica anche ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.

ARTICOLO 3.

1. I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 aprile 1988, n. 109, per la formazione specifica in medicina generale, sono utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e per fare fronte agli oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di studio è pari a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dedotto il premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione. All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con le disponibilità già accantonate sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.

ARTICOLO 4.

1. Entro il 1° ottobre 1994 le regioni e le province autonome individuano gli uffici delle unità sanitarie locali cui competono gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi 2 e 4-bis, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e comunicano al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico i dati identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili. Ogni variazione degli uffici o dei responsabili è comunicata entro quindici giorni al Ministero della sanità a cura delle regioni e delle province autonome.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

« 4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente. ».

ARTICOLO 5.

1. Con decreto del Ministro della sanità possono essere attribuite al centro nazionale di riferimento di cui all'articolo 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, anche funzioni di coordinamento operativo nazionale delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti. Con il medesimo decreto sono riordinati la composizione ed i compiti della consulta tecnica permanente di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1. 11.

Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono abrogati.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

1. 1.

Calderoli, Petrini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato; la soppressione dell'entrata di cui sopra è compensata dal gettito derivante dalla confisca per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 317 e 323 del codice penale e per i reati di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, per un importo pari agli interessi legali maturati dalle somme indebitamente percepite per tutto il tempo di disponibilità delle stesse.

1. 2.

Calderoli, Petrini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato; alle minori entrate derivanti dalla attuazione del presente periodo, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

1. 3.

Calderoli, Petrini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.

1. 4.

Calderoli, Petrini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La decorrenza 1° gennaio 1994 per l'attuazione delle norme in materia di assistenza farmaceutica di cui ai commi 9, 11 e 16 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è prorogata al 1° aprile 1994.

1. 10.

Calderoli, Petrini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato. Coloro che avessero già effettuato il versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, procedono al recupero delle somme versate mediante detrazione delle stesse dalla somma dovuta quale imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Eventuali conguagli tra regioni e Stato saranno definiti dalle rispettive amministrazioni finanziarie.

1. 5. Calderoli, Petrini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Sono esenti dalla quota di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie i cittadini italiani non pensionati con reddito inferiore ai livelli previsti dal decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

1. 6. Calderoli, Petrini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: lire 80 miliardi con le seguenti: lire 320 miliardi.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 340 miliardi.

1. 7. Calderoli, Petrini.

Al comma 5, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 2,5 per cento.

1. 9. Calderoli, Petrini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione del prezzo, nella stessa misura percentuale, è estesa anche alle specialità medicinali erogate in regime ospedaliero.

1. 8. Calderoli, Petrini.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 30 ottobre 1993 sono inserite le scuole di specializzazione in odontotraumologia e in medicina sportiva.

3. 1. Calderoli, Petrini.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data del 31 dicembre 1993, sulla base dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 497.

Dis. 1. 1. Governo.

ORDINE DEL GIORNO

—

La Camera

IMPEGNA IL GOVERNO

ad assumere le opportune iniziative affinché nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 30 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1993, vengano reinserite le scuole di specializzazione in odontostomatologia ed in medicina sportiva.

9/3452/1

Calderoli.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1993, N. 504, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA FENOMENI ALLUVIONALI NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 1993 (3456)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 ottobre 1993, n. 401.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 20 miliardi, Toscana, di lire 20 miliardi, Lazio, di lire 5 miliardi, Friuli-Venezia Giulia, di lire 5 miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « amministrazioni provinciali e comunali » sono sostituite dalle seguenti: « amministrazioni delle province, dei comuni e delle comunità montane »;

al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite »;

al comma 1, lettera b), le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 è comunque consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma siano realizzati a gestione diretta »;

al comma 2, le parole: « e Piemonte » sono sostituite dalle seguenti: « , Piemonte, Lombardia e Toscana » e sono aggiunte, in fine, le parole: « e con la legge 23 dicembre 1992, n. 505 »;

al comma 3, dopo le parole: « e per le medesime finalità » sono inserite le seguenti: « nonché per la finalità di sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. — 1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza per l'importo corrispondente agli oneri di cui al comma 7, proporzionati secondo le modalità di cui al comma 2 e comunque fino ad un massimo di lire 2.000 miliardi.

2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le regioni e gli enti locali di cui al comma 1 e il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 100 per cento dell'onere stesso per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti e al 50 per cento per le regioni e gli altri enti locali.

3. Le regioni provvedono a determinare con delibera della giunta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano provvisorio di interventi con la specificazione dell'ente locale, delle opere distrutte e danneggiate da ripristinare e del conseguente fabbisogno finanziario per singole opere.

4. Sulla base dei piani regionali si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a ripartire tra le regioni l'importo di cui al comma 1.

5. In corrispondenza della quota assegnata, ogni singola regione provvede, con delibera della giunta, a definire il piano di interventi con le specificazioni di cui al comma 3 e lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti.

6. Gli enti locali individuati nel piano di cui al comma 5 inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti entro il limite e per gli interventi definitivamente individuati dalla regione. All'atto della presentazione della domanda gli enti locali possono appaltare i lavori oggetto della domanda medesima.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2-ter. — 1. Le regioni possono delegare la programmazione degli interventi da realizzare ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto alle province, che in tal caso promuovono appositi accordi di

programma tra gli enti competenti, al fine di coordinare l'utilizzo di tutte le risorse statali, regionali, degli enti locali e degli enti pubblici anche economici, disponibili per le finalità di prevenzione, difesa e riassetto del territorio ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, sono integrate di ulteriori 50 miliardi di lire che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — 1. Alla copertura dei maggiori oneri, anche per mutui, sostenuti per il ripristino delle strade statali e provinciali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto nelle regioni di cui all'articolo 1, è destinata la complessiva somma di lire 150 miliardi, di cui all'ANAS lire 100 miliardi per le strade statali e alle province lire 50 miliardi per le strade provinciali, da prelevarsi dal maggiore introito affluito al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

ART. 3-ter. — 1. Per la realizzazione di interventi di ripristino della viabilità di rilevante traffico resa inutilizzabile dai fenomeni alluvionali di cui all'articolo 1, in carenza di fondi, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori a prezzo chiuso previa convenzione con l'impresa, nella quale si stabilisce che il corrispettivo pattuito sarà corrisposto a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dall'ultimazione dei lavori e sarà rateizzato in un periodo massimo di cinque anni dalla stessa data anche previo accordo con organismi finanziari o bancari. Per le finalità di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi delle risorse acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « del settembre 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente decreto »;

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1993 »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le parole: "a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a lire 20 milioni" e le parole: "non superi i 30 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superi i 60 milioni" »;

al comma 2, dopo le parole: « aziende agricole » sono inserite le seguenti: « singole e associate, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione »;

al comma 2, la cifra: « 100 » è sostituita dalla seguente: « 125 ».

All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 2-bis, pari a lire 355 miliardi per l'anno 1993, si provvede: quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per lire 25 miliardi, ed al Ministero del tesoro, per lire 25 miliardi; quanto a lire 135 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 25 miliardi, a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; quanto a lire 15 miliardi ed a lire 25 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7501 e 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993; quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; quanto a lire 55 miliardi mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi, Toscana, di lire 7 miliardi, Lazio, di lire 3,5 miliardi, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5 miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Le disponibilità di cui all'articolo 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini e da imprese nel limite massimo del 15 per cento delle somme stanziata a favore delle regioni interessate.

2. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria e Piemonte, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497.

3. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1 sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32 miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per le medesime finalità.

ARTICOLO 3.

1. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e degli stanziamenti disposti, le risorse derivanti dai contributi di cui all'arti-

colo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, possono essere utilizzate anche per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo, distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.

ARTICOLO 4.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali del settembre 1993 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, si applicano le disposizioni e le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-bis di cui al citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. A favore delle aziende agricole situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui all'articolo 1 e individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1993.

3. Per la realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, il prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione regionale per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o in mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993.

5. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

ARTICOLO 5.

1. Le regioni sono tenute ad inviare semestralmente al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato al coordinamento della protezione civile, possono disporre ispezioni o verifiche ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

ARTICOLO 6.

1. La gestione degli interventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è assoggettata al controllo consuntivo della Corte dei conti, che ne esamina, anche comparativamente, costi e risultati.

ARTICOLO 7.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 243 miliardi, si provvede, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lire 25 miliardi, ed al Ministero del tesoro, per lire 25 miliardi; quanto a lire 110 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 43 miliardi, a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; quanto a lire 15 miliardi ed a lire 25 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7501 e 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. È assegnato un contributo straordinario per l'anno 1993 alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi e di lire 16 miliardi per l'anno 1994, Toscana, di lire 7 miliardi e di lire 13 miliardi per l'anno 1994, Lazio, di lire 3,5 miliardi e di lire 1,5 miliardi per l'anno 1994, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5 miliardi e di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 2.

La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: Friuli-Venezia Giulia, di lire 5 miliardi inserire le seguenti: Puglia - provincia di Lecce, di lire 35 miliardi.

1. 1.

Lia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Sardegna (zona Ogliastra e Sorrabus-Jenei) di lire 10 miliardi, Puglia di lire 10 miliardi, Sicilia di lire 5 miliardi, Veneto di lire 5 miliardi, per provvedere alla realizzazione di interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali nei mesi di novembre e dicembre 1993. Le disponibilità di cui al presente articolo sono destinate con decreto del Presidente della Giunta regionale al ristoro dei danni subiti dalle aziende turistiche, artigianali, commerciali, agricole e industriali, nonché alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idrogeologiche, idriche, fognarie, igienico-sanitarie. Le regioni possono delegare la programmazione alle province.

1. 01.

Rojch.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Veneto, Sardegna, Puglia, Sicilia rispettivamente di lire 5 miliardi ciascuna per l'anno 1994, per provvedere agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 02.

La Commissione.

ART. 2.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: Le disponibilità di cui all'articolo 1 con le seguenti: Le disponibilità di cui agli articoli 1 e 1-bis.

2. 1.

La Commissione.

ART. 2-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 con le seguenti: dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993.

2-bis. 1.

Lia.

Al comma 1, sostituire le parole: 2.000 miliardi con le seguenti: 2.500 miliardi.

2-bis. 2.

Lia.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. L'onere di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 100 per cento dell'onere stesso per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti e al 50 per cento per le regioni e per gli altri enti locali.

2-bis. I mutui possono essere assunti dai comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti entro il limite massimo complessivo di 400 miliardi di lire e anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente.

2-bis. 4.

La Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 inserire le seguenti: , compresi i

comuni che hanno applicato le disposizioni in materia di risanamento.

2-bis. 3.

Lia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi previsti nel piano per opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, anche finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, sono sottoposti al parere dell'autorità di bacino, la quale si esprime entro 30 giorni dalla richiesta.

2-bis. 5.

La Commissione.

Al comma 4, dopo le parole: Sulla base dei piani regionali inserire le seguenti: e del parere dell'autorità di bacino.

2-bis. 6

La Commissione.

Al comma 4, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dalla trasmissione.

2-bis. 7.

La Commissione.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

2-bis. 8.

La Commissione.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al

capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2-bis. 9.

La Commissione.

ART. 2-ter.

Al comma 1, sopprimere le parole: dell'articolo 1.

2-ter. 1.

La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: tra gli enti competenti *inserire le seguenti:* , ivi comprese le autorità di bacino,.

2-ter. 2.

La Commissione.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, sono integrate di ulteriori 50 miliardi di lire per l'anno 1994 che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.

3. 1.

La Commissione.

ART. 3-bis.

Sostituirlo con il seguente:

1. Alla copertura dei maggiori oneri, anche per mutui sostenuti per il ripristino delle autostrade, delle strade statali o provinciali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto nelle regioni di cui all'articolo 1, è destinata la complessiva somma di lire 100 miliardi per l'anno 1994, di cui all'ANAS lire 50 miliardi per le autostrade e le strade statali e alle province lire 50 miliardi per le strade provinciali, da prelevarsi dal maggiore introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. La predetta somma di lire 100 miliardi sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3-bis. 1.

La Commissione.

ART. 3-ter.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 *con le seguenti:* di cui agli articoli 1 e 1-bis.

3-ter. 1.

La Commissione.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui al presente decreto *con le seguenti:* del settembre, ottobre e novembre 1993.

4. 1.

Lia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 1 con le seguenti: degli articoli 1 e 1-bis.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: all'articolo 1 con le seguenti: agli articoli 1 e 1-bis;

al comma 3, sostituire le parole: all'articolo 1 con le seguenti: agli articoli 1 e 1-bis.

4. 6.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994.

4. 7.

La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: singole o associate inserire le seguenti: , comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita,.

4. 2.

Tattarini, Cioni, Vannoni, Campatelli, Guidi, Innocenti, Serafini, Evangelisti, Senese, Giannotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: legge 14 febbraio 1992 n. 285, inserire le seguenti: ivi compresi gli organismi cooperativi o consortili che abbiano subito danni strutturali agli impianti.

4. 5.

Cellai.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine il Fondo

di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato dalle somme di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e lire 25 miliardi per l'anno 1994.

4. 8.

La Commissione.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Alle aziende agricole singole e associate condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che abbiano subito danni in misura superiore al 45 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica, è concesso un contributo *una tantum*, a titolo di parziale ristoro del danno subito a causa della mancata attività aziendale, fino alla concorrenza di 60 milioni di lire.

4. 4.

Delfino, Tealdi, Francesco Ferrari, Carli, Torchio.

Al comma 5, dopo le parole: Valle d'Aosta inserire le seguenti: e nella provincia di Lecce.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 7 miliardi.

4. 3.

Lia.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Le imprese danneggiate di cui all'articolo 4 aventi titolo per la concessione del finanziamento previsto secondo le modalità della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, possono beneficiare di un prefinanziamento da parte degli istituti o delle aziende di credito abilitati ai sensi della predetta legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni. A tal fine detti istituti ed

aziende di credito sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a prevedere nei contratti di mutuo, di cui all'articolo 3 della predetta legge, stipulati anche prima della concessione del contributo in conto interessi da parte del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tali prefinanziamenti al tasso di interesse speciale del 3 per cento.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta degli istituti ed aziende di credito i quali abbiano stipulato i contratti di prefinanziamento di cui al comma 1, concede un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento, vigente all'atto della stipula del contratto, e il tasso agevolato del 3 per cento, fino alla data di concessione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

3. Qualora il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non dovesse approvare la richiesta degli istituti ed aziende di credito di cui al comma 2, i finanziamenti concessi dai predetti saranno regolati al tasso ordinario vigente alla data della stipula del contratto per tutta la durata in esso stabilita.

4. Le somme erogate a titolo di contributo sugli interessi nel periodo di prefinanziamento restano acquisiti dall'istituto o dall'azienda di credito.

4. 01. Matteja, Aimone Prina, Peraboni.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 2-bis, pari a lire 243 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 122 miliardi per l'anno 1994, si provvede per

l'anno 1993 quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per lire 25 miliardi, ed al Ministero del tesoro per lire 25 miliardi; quanto a lire 110 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 43 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982 n. 547; quanto a lire 15 miliardi e a lire 25 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7501 e 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993; per l'anno 1994 quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo del maggiore introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; quanto a lire 52 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305; quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7705 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli di spesa.

7. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intende riferito agli esercizi finanziari chiusi in data 31 dicembre 1993.

7. 01.

Governo.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, relative ad interventi nel comune di Assisi, possono essere utilizzate per interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, per accertate situazioni di estrema pericolosità, da realizzare anche su opere di urbanizzazione e su edifici pubblici e privati. Tali interventi sono realizzati in conformità alle norme di attuazione del piano generale di consolidamento del fenomeno franoso del comune di Assisi.

7. 02.

Governo.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il personale in servizio presso la regione Toscana, addetto alle funzioni idrauliche trasferite allo Stato ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, può chiedere il trasferimento nei ruoli statali, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dei lavori pubblici procede all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica.

2. Nelle more del procedimento di trasferimento e comunque non oltre centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, previa intesa con il Presidente della regione Toscana, può avvalersi del personale regionale già adibito alle funzioni trasferite.

7. 03.

Governo.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

PRESO ATTO

degli ingenti danni verificatisi nelle regioni del Nord Italia a causa delle forti e persistenti precipitazioni di fine settembre 1993,

RILEVATO

che il decreto-legge n. 504, atto Camera n. 3456, pur recependo gli emendamenti approvati dalla Commissione ambiente e lavori pubblici, è molto lontano dal coprire i reali danni che regioni colpite hanno subito,

IMPEGNA IL GOVERNO

a reperire urgentemente sia gli ulteriori fondi necessari per la copertura totale dei danni subiti da queste regioni, che i fondi necessari per l'indispensabile manutenzione ed il ripristino degli alvei dei fiumi delle aree colpite, emettendo urgentemente relativa nuova normativa che renderebbe finalmente giustizia a queste popolazioni, già duramente colpite da crisi dovuta alla deindustrializzazione in corso.

9/3456/1

Matteja, Aimone Prina, Polli,
Grassi.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1699. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE
1993, N. 487, RECANTE TRASFORMAZIONE DELL'AMMINI-
STRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
IN ENTE PUBBLICO ECONOMICO E RIORGANIZZAZIONE
DEL MINISTERO (APPROVATO DAL SENATO) (3521)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 settembre 1993, n. 390.

TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 1993, N. 487

All'articolo 2, comma 2, le parole: « regolanti i rapporti » sono sostituite dalle seguenti: « aventi efficacia ».

All'articolo 4:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Esso determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca principi generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'ente »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta anche i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle attività del medesimo, che sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ».

All'articolo 6:

al comma 2, alinea, dopo le parole: « funzione pubblica », sono inserite le seguenti: « , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative »;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tuttavia, il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sarà definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilità di organico, alle amministrazioni medesime ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (Attribuzioni del Ministero) — 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle

poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ».

All'articolo 12:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni », sono inserite le seguenti: « previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative »;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: « compiti di studio e ricerca scientifica, », sono inserite le seguenti: « anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, »;

al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purché senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze »;

al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: « telecomunicazioni », sono inserite le seguenti: « previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

All'articolo 14, il comma 2 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

ENTE « POSTE ITALIANE »

ARTICOLO 1.

(Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico denominato ente « Poste Italiane », con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'articolo 3, che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente « Poste Italiane » è trasformato in società per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica è preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta.

ARTICOLO 2.

(Attività dell'ente).

1. L'ente « Poste Italiane » svolge le attività e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonché, fino all'adozione dei medesimi, le attività e i servizi esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'articolo 11.

2. Entro il 31 marzo 1994 l'ente « Poste Italiane » stipula apposite convenzioni, regolanti i rapporti a partire dal 1° gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:

a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore

pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalità che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestività delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare sia agli effettivi costi sostenuti dall'ente « Poste Italiane » sia ai prezzi praticati per servizi similari anche in altri Paesi dell'Unione europea. Tali remunerazioni potranno essere riviste annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive;

b) le modalità di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.

ARTICOLO 3.

(Organi dell'ente).

1. Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministero tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

3. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. È composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono sentite le commissioni parlamentari competenti per materia secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il presidente ed almeno uno dei membri del consiglio sono scelti tra soggetti che non prestino o non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Esso dura in carica tre anni. I compensi spettanti al presidente ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 4. È composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

ARTICOLO 4.

(Statuto e regolamento di amministrazione).

1. Lo statuto dell'ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità, che deve essere approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 5.

(Controllo della Corte dei conti).

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito organo interno incaricato di eseguire verifiche sull'efficacia e l'efficienza delle attività svolte dall'ente.

ARTICOLO 6.

(Rapporti giuridici).

1. L'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero.

2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica:

a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;

b) personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III;

c) personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;

d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;

e) personale del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nei limiti dell'organico;

f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico della divisione prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici;

g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico del reparto III, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, nonché il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici.

3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero.

4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l'onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera.

5. L'ente « Poste Italiane » provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.

6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

7. A decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente « Poste Italiane » provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente « Poste Italiane ».

8. L'ente « Poste Italiane » dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento.

9. Sono trasferite, a decorrere dal 1° agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.

10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente « Poste Italiane » nei limiti degli organici rideterminati.

12. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano nonché i trasferimenti presso la medesima di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

ARTICOLO 7.

(Patrimonio).

1. Il fondo di dotazione iniziale dell'ente è costituito da lire cinquanta miliardi, a carico del capitolo n. 540 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1993.

2. All'ente sono attribuiti fondi per l'ammontare complessivo di lire 1.287.000 milioni nel triennio 1994-1996. L'ammontare del trasferimento per l'anno 1994 è fissato in lire 968.000 milioni.

3. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi.

4. Il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 è posto a carico del Ministero del tesoro.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle finanze, sono individuati i beni da destinare a sedi ed uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

ARTICOLO 8.

(Contratto di programma).

1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina, predispone uno schema di contratto di programma, volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed a prevedere gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e di contenimento dei costi, di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in regime di concorrenza, i criteri di determinazione delle tariffe, e, sulla base di accertate eccedenze, il piano triennale di riassetto e di eventuale riconversione del personale. Lo schema di contratto è finalizzato al risanamento economico finanziario dell'ente, nonché al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi europei. Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere delle competenti commissioni parlamentari che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni. Il contratto di programma è stipulato tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell'ente su conforme avviso del Ministro del tesoro. Il contratto di programma deve contenere una carta del servizio pubblico postale, in cui saranno individuate le obbligazioni e le responsabilità dell'ente in ordine ai livelli di qualità dei servizi, con specifico riferimento alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze, segnalazioni e richieste di indennizzo.

2. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'ente sono determinate dal consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che può annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, può sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché in materia di organizzazione e amministrazione della medesima, si applicano, per quanto compatibili con il nuovo ordinamento, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni, emanate col regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, e con i regolamenti tecnici adottati dal consiglio d'amministrazione sulla base del contratto di programma e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Sino alla data di inizio dell'attività dell'ente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano invariate l'organizzazione con la dotazione organica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la disciplina dei relativi controlli, secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di trasformazione, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari ed ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi.

ARTICOLO 9.

(Trattamento tributario).

1. Alle obbligazioni e titoli similari, che sono emessi dall'ente, si applica il trattamento tributario previsto per i titoli della stessa specie, emessi dalle società per azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, si applica all'ente « Poste Italiane ».

3. L'ente « Poste Italiane » è esente dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

4. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono esenti da imposte e tasse.

ARTICOLO 10.

(Contenzioso).

1. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'ente « Poste Italiane » sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. L'ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

CAPO II

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ARTICOLO 11.

(Attribuzioni del Ministero).

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telematica e di telecomunicazioni; esercita le funzioni di regolamentazione e pianificazione, nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni.

ARTICOLO 12.

(Ordinamento del Ministero).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalità di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;

b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;

c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;

d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) alla definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella A. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1.

ARTICOLO 13.

(Ragioneria centrale).

1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituita la ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro, con la dotazione organica di cui all'allegata tabella B. Le dotazioni organiche del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato sono corrispondentemente aumentate.

2. La struttura della ragioneria centrale è definita con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

ARTICOLO 14.

(Disposizione transitoria).

1. Le procedure connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno espletate secondo le vigenti norme di contabilità pubblica dal personale dell'Ente « Poste Italiane » già addetto agli adempimenti in argomento nell'ambito del Servizio di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. I residui passivi di bilancio relativi alle obbligazioni assunte a tutto il 31 dicembre 1993 dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativamente alle funzioni attribuite dall'articolo 11 alla competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, confluiscono negli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1994.

ARTICOLO 15.

(Oneri e coperture).

1. All'onere derivante dall'attuazione del capo I, articolo 6, comma 5, e articolo 7, comma 4, valutato in lire 716.000 milioni per l'anno 1994, in lire 1.507.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 1.530.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, pari a lire 1.287.000 milioni, ripartiti in lire 968.000 milioni per l'anno 1994, in lire 173.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 146.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni ed importi, mediante l'utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del capo II, valutato in lire 116.000 milioni per l'anno 1994, in lire 120.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 124.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

4. I proventi realizzati per effetto del trasferimento dei canoni di concessione ad uso pubblico per il servizio telegrafico, per quello di radiodiffusione e dei canoni di concessione ad uso privato per i servizi radioelettrici, affluiscono all'entrata dello Stato.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 16.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A

(prevista dall'articolo 12, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

QUALIFICA O CATEGORIA	UNITA
Dirigente generale	n. 8 (*)
Dirigente	n. 44
9ª categoria	n. 92
8ª categoria	n. 179
7ª categoria	n. 331
6ª categoria	n. 573
5ª categoria	n. 130
4ª categoria	n. 146
3ª categoria	n. 10
2ª categoria	n. 67
Totale n.	1.580

(*) Di cui uno di livello B con funzioni di segretario generale.

TABELLA B

*(prevista dall'articolo 13, comma 1)***DOTAZIONE ORGANICA DELLA RAGIONERIA CENTRALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

QUALIFICA O CATEGORIA	UNITA
Dirigente	n. 4 (*)
IX qualifica	n. 3
VIII qualifica	n. 6
VII qualifica	n. 9
VI qualifica	n. 6
V qualifica	n. 3
IV qualifica	n. 5
II qualifica	n. 3
Totale n.	39

(*) Di cui uno con funzioni di direttore.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro il 31 dicembre 1996 l'Ente « Poste Italiane » è trasformato in società per azioni se sono stati raggiunti i programmi obiettivi di riduzione del deficit e miglioramento dei servizi; a tal fine, entro la stessa data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva un piano per le operazioni di collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie; lo stesso Comitato interministeriale vigila annualmente sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 8.

1. 1.

Boghetta.

ART. 3.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; esso determina altresì le tariffe da applicare ai servizi in base ai criteri di economicità.

3. 1.

Boghetta.

ART. 6.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: ad eccezione del seguente personale inserire le seguenti: che avrà risposto affermativamente ad apposita interpellanza e a quello che risulterà dalla graduatoria, determinata secondo tempi e criteri definiti dal Consiglio di amministrazione, di quello che, ovunque applicato, ne abbia fatta espressa richiesta, nei limiti della disponibilità dei posti, di qualifica o di categoria, di cui all'allegato tabella A.

6. 1.

Boghetta.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: maggiormente rappresentative con le seguenti: attualmente presentati e riconosciute.

6. 2.

Boghetta.

ART. 12.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: maggiormente rappresentative con le seguenti: attualmente presenti e riconosciute.

12. 1.

Boghetta.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, assicurandogli piena autonomia amministrativa, funzionale, operativa e scientifica, in direzione dell'adozione di un provvedimento di riforma dell'istituto stesso che individui un nuovo assetto giuridico, tale da garantire piena autonomia, prevedendo intese con altri Ministeri.

12. 2.

Boghetta.

Al comma 1, sopprimere la lettera e-bis).

12. 3.

Boghetta.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: maggiormente rappresentative con le seguenti: attualmente presenti e riconosciute.

12. 4.

Boghetta.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge atto Camera n. 3521, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

rileva la necessità che il predetto provvedimento corrisponda alle esigenze di economicità e di efficienza del servizio postale;

considerata la stretta connessione finora esistente fra servizio pubblico e territorio, meritevole di ulteriore rafforzamento per realizzare una maggiore diffusione del servizio stesso;

IMPEGNA IL GOVERNO

a garantire, sia in sede di approvazione dello statuto dell'ente poste italiane, sia nella stipula del contratto di programma, che la ristrutturazione dell'Amministrazione postale sia attuata con forme di decentramento decisionale ed operativo, potenziando in ambito regionale gli attuali compartimenti ed assicurando il soddisfacimento delle esigenze degli utenti nei piccoli centri e nelle zone periferiche.

9/3521/1

Lamorte, Enzo Balocchi, Grilli, La Penna, Raffaele Russo, Boghetta, Piredda, Ronzani, Petrocelli, Giordano Angelini, Barbalace, Pieroni, Lucchesi, Ciaffi.

La Camera,

premesso che:

nei territori di montagna è andato avanti negli scorsi decenni, in conseguenza di tutta una serie di riorganizzazioni di pubblici servizi, un processo di soppressioni diffuse di uffici e servizi che è stato ed è concausa dello spopolamento, abbandono ed esodo prodottosi in queste zone e dello squilibrio realizzatosi nel nostro paese;

considerando che ciò produce conseguenze negative assai pesanti sulle condizioni di vita delle popolazioni ancora residenti ed un complessivo impoverimento di zone vaste, poco densamente abitate, con prevalenza di persone anziane e con difficoltà di mobilità e carenze di trasporti pubblici;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

la legge recentemente approvata dal Parlamento « Nuove disposizioni per le zone montane » afferma finalmente il principio della necessità di presenza diffusa di servizi nei territori montani come condizione per produrre una più elevata qualità di vita ed un più equilibrato sviluppo nell'intero territorio nazionale;

considerato che tali nuove normative affrontano e risolvono il problema della presenza dei servizi pubblici e statali, ma con quello della presenza diffusa dei servizi gestiti in regime di concessione, come è il caso di quelli postali;

considerato inoltre che, con la necessaria riorganizzazione secondo criteri di efficienza ed economicità di gestione che il nuovo Ente pubblico economico Poste

Italiane ora e la successiva Spa poi, dovranno urgentemente portare avanti, c'è il concreto rischio di un ulteriore impoverimento della fondamentale presenza di uffici postali nelle zone montane se non mutassero criteri e coefficienti di valutazione e non ci si facesse pienamente carico del dettato della citata nuova legge,

IMPEGNA IL GOVERNO

ad instaurare con l'EPE Poste Italiane ora, e con la successiva Spa poi, un rapporto convenzionale teso a mantenere sia la diffusa presenza di uffici postali nei territori montani, che una loro espansione di compiti e funzioni (come ad esempio il pagamento di pensioni a domicilio per le persone anziane ed handicappate, servizi finanziari, bancari e parabancari, eccetera) al fine di realizzare sia l'obiettivo di equilibrato sviluppo che quello di, in chiarezza di rapporti, gestioni aziendali efficienti e produttive.

9/3521/2

Grilli, Giordano Angelini, Tattarini, Piredda, Ronzani, Boghetta, Enzo Balocchi, Petrocchi, Pieroni, Lamorte, Barbalace, Lucchesi, Ciaffi, Oliverio.

La Camera,

esaminando il disegno di legge atto Camera 3521, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 847, recante trasformazione delle poste e telecomuni-

cazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

visto l'articolo 8 del suddetto decreto-legge, che prevede che l'ente poste italiane e il ministro delle poste e delle telecomunicazioni stipulano un contratto di programma;

visto altresì il comma 2 dello stesso articolo 8, con il quale si stabilisce che la determinazione delle tariffe dei servizi offerti dall'ente per adeguare le entrate alle uscite dell'ente stesso è subordinata all'approvazione del ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

IMPEGNA IL GOVERNO

ad assumere le iniziative idonee affinché, in sede di stipula del contratto di programma, siano previsti meccanismi che nel triennio consentano di adeguare i contenuti del contratto stesso alle nuove esigenze che potranno emergere, anche in conseguenza dei provvedimenti che la nuova gestione adotterà, di ciò informando le competenti Commissioni parlamentari;

ad assumere altresì le iniziative idonee a garantire che le conseguenze derivanti da una eventuale sospensione dell'applicazione dei provvedimenti relativi alla determinazione delle tariffe di cui al comma 2, dell'articolo 8, non abbiano effetto sul conto economico dell'ente per un periodo superiore a quello della sospensione stessa.

9/3521/3

Raffaele Russo, Grilli, Enzo Balocchi, Caprili, Occhipinti.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 26 gennaio 1994.**

Agrusti, Artioli, Astori, Caccia, Coloni, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Diglio, Ferrarini, Fincato, Fiori, Alfredo Galasso, Gottardo, Leccese, Matulli, Mazzuconi, Nicolini, Pisicchio, Sacconi.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Giorgio Carta, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, Fincato, Fiori, Alfredo Galasso, Gottardo, Leccese, Matulli, Mazzuconi, Nicolini, Riggio, Sacconi, Savino.

Trasmissione dal Senato.

Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1625. — « Ratifica ed esecuzione dell'atto che modifica il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993 *(approvato dal Senato)* (3654).

Sarà stampato e distribuito.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conver-

sione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 474, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 474, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato » (3404);

Assegnazione di disegni di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti disegni di legge sono deferiti alla III Commissione permanente (Esteri), in sede referente:

« Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo di emendamento alla convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993 » (3447) *(Parere della I, della IV e della V Commissione)*;

S. 1625. — Ratifica ed esecuzione dell'Atto che modifica il protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993 » *(approvato dal Senato)* (3654) *(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione)*.

Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento penale ai sensi dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455.

Con lettera del 31 dicembre 1993, pervenuta il 24 gennaio 1994, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Modena ha trasmesso, per il tramite del ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455 – affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernono o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni – gli atti di un procedimento penale nei confronti del deputato Carlo GIOVANARDI per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV-ter, n. 1).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 17 dicembre 1993, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 1° dicembre 1993 del Comitato per l'attuazione della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le forze armate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.